

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA

(EVENTUALI PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA SECONDO, DEL DECRETO MINISTERIALE 18 MARZO 1998, N. 161, IN RELAZIONE ALLA COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO IN SEGUITO ALLA DELIBERAZIONE DEL 10 NOVEMBRE 2011 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

RELAZIONE DEL CONSIGLIO

Signori azionisti,

siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare sul seguente argomento, posto al primo punto dell'ordine del giorno:

- Eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, in relazione alla composizione dell'Organo Amministrativo in seguito alla deliberazione del 10 novembre 2011 del Consiglio di Amministrazione

..°° .. °° .. °° ..

Il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 n. 161 (“**Regolamento**”) fissa i requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti bancari (amministratori, sindaci e direttore generale).

Le istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia - Titolo II, Cap. 2, ed. 1999 “Requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti delle banche e delle società finanziarie capogruppo” precisano che la sospensione dalle cariche è prevista, tra l'altro, in caso di condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 5 comma 1 lett. c. dello stesso Regolamento.

Con lettera del 2 Novembre 2011 indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., il consigliere Ing. Francesco Gaetano Caltagirone ha comunicato di avere riportato una condanna a tre anni e sei mesi di reclusione e novecentomila euro di multa e l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque nonché l'interdizione dalla professione, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione per la durata di anni due, in forza di sentenza non definitiva pronunciata in data 31 ottobre 2011 dal Tribunale di Milano per il reato di cui all'art. 185 TUF (manipolazione del mercato) nell'ambito di procedimento penale avente ad oggetto la cd scalata alla BNL da parte di Unipol.

La sentenza non definitiva del Tribunale di Milano costituisce per il Consigliere Caltagirone, ai sensi dell'art. 6, primo comma, del Regolamento, una causa di “sospensione” dalle funzioni di amministratore, sospensione temporanea che il Consiglio di Amministrazione (“**Consiglio**”) ha dichiarato nella riunione dello scorso 10 novembre, dando comunicazione alla Banca d'Italia della decisione assunta.

Nella medesima adunanza, il Consiglio, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 6 del Regolamento, ha inoltre deliberato di iscrivere l'eventuale revoca dell'Ing. Francesco Gaetano Caltagirone fra le materie da trattare alla prima assemblea della Banca, rimettendo così all'organo sovrano della società ogni definitiva determinazione in ordine alla revoca o alla piena reintegrazione nelle funzioni dell'interessato.

..°° .. °° .. °° ..

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, vi invitiamo a deliberare, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, sulla revoca o sulla piena reintegrazione nelle funzioni del Consigliere Ing. Francesco Gaetano Caltagirone.